

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	155	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1795)	156	
PRESIDENTE	156, 163, 164, 166, 168	
AJELLO	161	
DE POI, <i>Relatore</i> f.f.	156, 157, 168	
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	156, 157, 161, 163, 166, 168	
PASQUINI	158, 168	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), per il biennio 1979-1980 (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1433)		169
PRESIDENTE		169
GALLI LUIGI, <i>Relatore</i>		169
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		169
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		170
<hr/>		
La seduta comincia alle 15,15.		
DE POI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Sostituzione.		
PRESIDENTE. Comunico che il deputato Spinelli è sostituito dal deputato Giuliano.		

Seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo ».

Sui lavori svolti dal Comitato ristretto ha facoltà di riferire l'onorevole De Poi in sostituzione del relatore, onorevole Bonalumi, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

DE POI, *Relatore f.f.* In incontri informali del Comitato ristretto sono stati definiti alcuni emendamenti al provvedimento in esame. Essi, in particolare, riguardano gli stanziamenti originariamente previsti all'articolo 1. Al punto a) di detto articolo, infatti, i 41 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi, iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo, sono stati aumentati sopprimendo il punto r) del medesimo articolo, quello, cioè, riferentesi ai 19.205 milioni per l'annullamento dell'esposizione debitoria, per capitali ed interessi, relativamente agli anni 1979, 1980 e 1981, di alcuni paesi in via di sviluppo. Si è ritenuto, poi, che l'aumento individuato non fosse sufficiente ai fini ed agli obiettivi che venivano stabiliti per la cooperazione economica e tecnica e che, anzi, tale stanziamento, anche sopprimendo quello previsto al succitato punto r), risultasse ugualmente inidoneo. Io credo che il Governo abbia potuto riesaminare, all'interno degli stanziamenti che venivano previsti nei vari punti, alcune sue posizioni e, quindi, prima di esprimere un mio parere definitivo sul punto a) gradirei conoscere il punto di vista del sottosegretario, onorevole Gunnella.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* In sede di Comitato

ristretto si è discusso sull'equilibrio fra gli aiuti gratuiti allo sviluppo ed i crediti di aiuto; si è discusso anche — sempre per l'articolo 1, lettera a) — sulle finalizzazioni relative agli aiuti gratuiti; si è arrivati ad una linea di compromesso che riassumerò brevemente. Dal momento che si era registrata una convergenza generale sul fatto che il punto r) dell'articolo 1 dovesse essere soppresso, si è pensato, d'accordo con il Ministero del tesoro, se ripartire i 19 miliardi e 205 milioni fra la lettera a) e la lettera c). È prevalsa l'indicazione di assegnare l'intera somma alla voce a) nel senso, cioè, di rafforzare gli aiuti gratuiti che passerebbero, così, da 41 miliardi a 60 miliardi e 205 milioni. Vi è stata poi una discussione in merito al punto c) sostenendosi, da parte del gruppo comunista e di quello radicale, che dovesse essere aumentata la quota di donativo rispetto a quella dei crediti di aiuto. Il Governo ha proposto, in linea con gli impegni già assunti (alcuni esplicitamente altri no) di spostare 10 miliardi dalla lettera c) alla lettera a) che, pertanto, verrebbe a raggiungere il livello di 70 miliardi e 205 milioni. È uno stanziamento che è possibile, nell'attuale stato organizzativo, spendere nel corso dell'anno, così come i crediti di aiuto indicati rappresentano la possibilità di intervento italiano verso paesi che richiedono tale tipo di credito. Esso, fra l'altro, è quello maggiormente adottato da altri Stati.

Vi è poi il problema relativo ad una quota della lettera b) che dovrebbe essere trasportata alla lettera a). Il Governo si era riservato di decidere in merito ai 5 miliardi in questione che potrebbero essere un elemento pregiudizievole per una serie di azioni già previste per i paesi aderenti al patto andino. Inoltre, verrebbe a mancare quel minimo di elasticità che il Governo dovrebbe avere, essendo stato già predisposto un programma in quegli Stati, ad eccezione della Bolivia.

Infine, sono d'accordo con la proposta radicale e comunista riguardo alla finaliz-

zazione dei fondi, di cui alla lettera a), alla cui determinazione hanno partecipato tutti i gruppi politici.

DE POI, *Relatore*. Credo che a questo punto sia necessario preannunciare gli emendamenti; il primo tende a sostituire all'articolo 1 la lettera a) con la seguente:

« a) lire 70.205 in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4547 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentari e sanitario;

finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale ».

Alla lettera b) si dovrebbero aggiungere, dopo le parole « lire 1 miliardo », le altre « previsto dall'articolo 44, lettera a) della legge 22 febbraio 1979, n. 38 ».

Alla lettera c) propongo di aggiungere, dopo le parole « legge 24 maggio 1977, n. 227 », le altre « come modificato dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 1979, n. 38 ».

Propongo, infine, di sopprimere la lettera r), e, di conseguenza, di sopprimere all'ultimo comma la parola « ed r) ».

Vi è poi un articolo aggiuntivo del Governo di cui abbiamo discusso nel cor-

so degli incontri informali cui mi sono già riferito.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'articolo aggiuntivo deriva da un'iniziativa del Governo su suggerimento dell'onorevole Bonalumi ed ha trovato il favore di numerosi colleghi.

Il Governo, però, ne ha voluto assumere l'iniziativa e presenta quindi un articolo aggiuntivo che è del seguente tenore:

ART. 1-bis (aggiuntivo).

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera a) della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di paesi - o di gruppi di paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi, in via bilaterale o multilaterale.

Riteniamo opportuno che negli interventi ai paesi in via di sviluppo si considerino anche i grandi progetti. Per questi ultimi non sono sufficienti gli stanziamenti previsti con l'articolo 41 del decreto sui provvedimenti economici di urgenza. Si pensava, quindi, ad un orientamento legislativo con valore esterno di impegno politico nei confronti dei paesi del terzo mondo, proprio per dar modo all'Italia di assumere il ruolo di promotrice dei grandi progetti.

DE POI, *Relatore*. Ai fini di un esame più completo di tutta la tematica preannunciata la presentazione del seguente ordine del giorno, che è stato concordato con le altre parti politiche:

La Commissione Esteri della Camera dei Deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 1795, con il quale il Governo ha assolto l'impegno programmatico di stanziare, per il 1980, 200 miliardi come contributo aggiuntivo all'aiuto pubblico italiano allo sviluppo;

preso atto che il Governo, allo scopo di rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo di portare l'aiuto pubblico italiano entro il 1983 al livello dello 0,34 per cento del reddito nazionale, ha previsto a tale effetto congrui stanziamenti per gli anni 1981, 1982 e 1983 nell'articolo 41 del decreto-legge n. 301 del 9 luglio 1980, da utilizzarsi nel quadro degli obiettivi e degli strumenti previsti dalla legge n. 38 del 1979;

richiamando la mozione n. 6-00002 approvata dalla Camera il 20 settembre 1979 ed accettata dal Governo con la quale il Governo veniva impegnato a sviluppare la cessione di crediti agevolati, nel quadro di un allargamento delle potenzialità offerte dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo;

tenendo conto nel contempo che, come risulta dal dibattito internazionale sul problema ed in particolare dal Rapporto Brandt, i paesi in via di sviluppo - in ragione del loro crescente indebitamento - richiedono ed hanno bisogno di crediti ed apporti finanziari a condizioni particolarmente favorevoli e comunque del tutto distinte dalle normali condizioni commerciali, pur agevolate;

ricordando che le priorità della cooperazione italiana, definite dal CIPES principalmente nei settori agro-alimentare, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e più in generale nei settori infrastrutturali attinenti allo sviluppo di ta-

li paesi, richiedono molto spesso investimenti non finanziabili a condizioni commerciali;

impegna il Governo

a formulare una nuova disciplina legislativa della materia dei crediti agevolati e dei doni in valuta per progetti di sviluppo, riformando le disposizioni contenute nel titolo V della legge n. 227 del 24 maggio 1977 e nell'articolo 6 della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, in maniera da integrare pienamente la materia degli aiuti finanziari nel quadro legislativo della cooperazione allo sviluppo creato dalla sopracitata legge n. 38.

PASQUINI. Non intendiamo oggi riprendere né sottoporre a verifica critica (anche a causa del tempo) le argomentazioni generali contenute nella relazione ampia e per tante parti interessante con la quale il collega Bonalumi ha introdotto questo dibattito nella scorsa seduta, anche perché una discussione su questi argomenti si è avuta ieri dopo le dichiarazioni del ministro ed un'altra dello stesso tenore sarà fatta quando l'Assemblea dovrà ratificare la Convenzione di Lomé.

Più semplicemente vorrei richiamarmi a quella parte della introduzione che affrontava e valutava gli indirizzi a cui la proposta di legge al nostro esame dovrebbe obbedire, indirizzi che si rifanno - come è stato più volte ricordato - alla mozione approvata nell'autunno scorso dalla Camera.

Dico subito che concordiamo con il giudizio espresso su quella mozione che ha rappresentato l'approdo costruttivo di un dibattito in atto da tempo nel paese fra le forze sociali e politiche circa il drammatico problema della fame, delle malattie e delle pesanti ed acutissime condizioni di sottosviluppo cui si vedono costretti tanti paesi.

Del resto, al termine di quella discussione furono approvati a larghissima maggioranza indirizzi, indicazioni e proposte al Governo affinché fossero affrontati in modo concretamente operativo e con carattere innovativo nelle relazioni fra i va-

ri Stati i problemi di una effettiva collaborazione, di una seria cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

In sostanza (ecco il filo conduttore della mozione) si trattava di elevare con urgenza l'impegno dell'Italia nel condurre le molteplici azioni (multilaterali e bilaterali), sia per quanto riguarda la quantità degli stanziamenti che la qualità degli interventi.

Richiamando quella mozione, la prima considerazione critica che dobbiamo fare è sul ritardo con il quale da parte del Governo si è presentato al Parlamento un disegno di legge, quello al nostro esame, che - se non andiamo errati - era ed è il primo tentativo di dare attuazione concreta agli obiettivi fissati dalla legge n. 38 sulla cooperazione.

Si tratta di un ritardo impensabile ancor più se si pensa che il CIPES aveva già approvato gli indirizzi trasferiti ora nel disegno di legge n. 1795 già il 23 novembre 1979, ritardo che tra l'altro si accompagna a quello verso altri provvedimenti di analoga finalità talché temiamo fortemente che una parte degli stanziamenti previsti dall'attuale legge, per i fondi destinati ai paesi in via di sviluppo, vengano dirottati verso altri scopi o finiscano tra i residui passivi.

Non si vorrà negare che si tratta di cosa grave e non solo perché sarebbe del tutto fuori luogo vantare, come ha fatto ieri il ministro Colombo, un impegno ed uno sforzo sempre più consistenti dell'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo, impegno e sforzo che ha suscitato legittime attese, ma che è stato vanificato, poi, dall'inerzia e dall'assenza di una iniziativa tempestiva e permanente.

Il problema della fame e del sottosviluppo è andato e va tuttora aggravandosi sino al punto da rappresentare un nodo decisivo dalla cui soluzione dipendono, con l'esistenza di tanta parte della popolazione, tutti gli sviluppi a venire dei rapporti tra Stati su scala mondiale.

Il fatto nuovo - almeno per la consapevolezza nascente, anche se tutt'ora inadeguata che si fa strada, come dimostra il rapporto Brandt - è oggi quello secon-

do cui il problema della fame, delle malattie e del sottosviluppo chiama in causa non solo aspetti morali e di solidarietà umana ai quali soli per tanto tempo è rimasto ancorato, ma anche questioni di fondo della crisi internazionale nelle sue ragioni economiche e politiche che toccano i paesi industrialmente avanzati non meno di quelli in via di sviluppo. Una consapevolezza crescente che non è arrivata, però, a prefigurare un esito positivo dell'avvio e delle conclusioni della prossima assemblea dell'ONU e ciò non solo e non tanto perché vi sono gruppi di paesi non disponibili (Stati arabi per un verso e socialisti per l'altro), ma piuttosto perché alcuni dei maggiori paesi industrializzati e taluni interessi acquisiti dalle multinazionali fanno da ostacolo - come risulta anche dal fallimento della riunione preparatoria per la prossima assemblea delle Nazioni Unite - ad una trattativa globale che non può limitarsi al proseguimento del processo di aggiustamento del sistema monetario internazionale. Sono necessarie, invece, riforme incisive in campo monetario - e non solo in questo - per favorire il trasferimento graduale, ma sempre più consistente, di risorse. Una cosa è certa - ed è l'ultima considerazione prima di spiegare i motivi del nostro voto - e, cioè, che una politica di sviluppo non può non investire il problema degli armamenti che divorano tanta parte delle risorse da impegnare altrimenti e, conseguentemente, non può non investire l'insieme della politica estera del Governo e della Comunità europea. La nostra critica severa è al riguardo ben nota ed è stata espressa dal senatore Bufalini nell'altro ramo del Parlamento. D'altro lato, una tale politica di sviluppo chiama in causa non solo i paesi economicamente sviluppati, ma anche le relazioni nord-sud, il rapporto tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo; un insieme di rapporti, cioè, attraverso i quali le esigenze di avanzamento economico e sociali dei paesi in via di sviluppo siano strettamente legate a quelle dei paesi industrializzati. È possibile, ora, pensare di avviare forme di programma-

zione economica a livello mondiale? È possibile prevedere interventi bilaterali e multilaterali regolamentati su basi di reciproco consenso e di collaborazione? La risposta a questi interrogativi, data con la legge n. 38, era ed è positiva. Ma, a parte taluni orientamenti ed atteggiamenti del Governo sulle più scottanti vicende internazionali che, a nostro avviso non corrispondono a quella visione, lo stesso provvedimento di legge al nostro esame esprime, in modo contraddittorio, gli obiettivi e le finalità previsti dalla legge di cooperazione. La contraddittorietà non è solo dovuta al modesto stanziamento previsto, ma anche, e soprattutto, alla parte propositiva che risulta, a mio avviso, davvero incomprensibile. L'accoglimento di taluni emendamenti tuttavia, eliminerà i contrasti più stridenti.

Del resto, non saremo certo noi a sottovalutare il passo avanti che si è fatto — e che soprattutto si farà — prevedendo e rispettando gli impegni assunti in merito all'aumento progressivo di bilancio, da qui al 1983, per raggiungere davvero la media di stanziamenti prefissati internazionalmente. Naturalmente, oltre a controllare che ciò avvenga, solleciteremo, nei modi e nei tempi più opportuni, la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

La nostra critica, al momento, vuol limitarsi ai contenuti non chiaramente definiti dalla legge o che rimangono in sospeso. Anche in questo caso è pur vero che con questa legge si esprime una tendenza diversa, almeno nelle enunciazioni, rispetto al carattere assistenziale che gli aiuti hanno sostanzialmente avuto fin qui. Si articolano gli stanziamenti secondo diversi scopi e, accogliendo l'emendamento presentato da noi e dal collega Ajello, si introducono nel dispositivo di legge indirizzi, sia pur generici, per gli stessi aiuti a fondo perduto. In ogni caso, ad ulteriore precisazione, presenteremo anche un ordine del giorno.

Il Governo ha accolto le nostre richieste e di ciò dobbiamo prenderne atto anche se l'impostazione che si vuol segui-

re appare ancora quella classica: concessioni prevalentemente destinate ad affrontare problemi contingenti, stanziamenti destinati a privilegiare una politica di crediti e non di trasferimento vero e proprio di risorse. La nostra osservazione non si basa soltanto sulla consistenza degli stanziamenti per il credito rispetto a quelli per la cooperazione economica e tecnica. Vero è che anche qui noi riteniamo necessario un diverso rapporto tra gli stanziamenti per le due voci. Ciò, solo in parte, è stato fatto con lo spostamento di 10 miliardi dalla lettera c) alla lettera a); ma nessuno ha pensato a fare a meno, nei rapporti con i paesi in via di sviluppo, di una politica creditizia (e ho l'impressione che il ministro ieri sia caduto in un equivoco quando si è riferito più volte a questo argomento), svincolata però, se si vuole corrispondere ad una linea di sviluppo per i vari paesi, da operazioni commerciali, previste normalmente verso qualsiasi paese, del Ministero del commercio estero. Ma la cosa più seria, sulla quale si appuntano le nostre critiche, è questa: mentre il Governo ha dato ripetute assicurazioni sull'utilizzo dei finanziamenti per il credito e ci ha fornito verbalmente persino l'elenco dei paesi con cui sono aperte, concluse, o si stanno per aprire trattative (delle quali pur tuttavia non sarebbe male che la Commissione ne sapesse di più), nulla è stato in grado di precisare circa iniziative adeguate, concrete, da finanziare attraverso la voce a fondo perduto « cooperazione economica e tecnica »; al momento c'è solo quest'articolo aggiuntivo, programmatico, del quale prendiamo atto.

Ora, a parte il fatto che ciò espone al rischio di vedere anche questi modesti stanziamenti ingrassare il capitolo dei residui passivi, nessuno pensi di costituirsi un alibi, nel senso che la via giusta e pressoché esclusiva in prospettiva allora diventerà quella del credito, visto e considerato che a questa voce si dà una sottolineatura rimarcata; poiché, al contrario, ciò significherebbe che al di là delle parole, nei rapporti con i paesi in via di sviluppo, non si sarebbe in grado, e so-

prattutto non sarebbe in grado il Governo, di immaginare e inaugurare una nuova ed estesa forma di cooperazione per finanziare progetti - con consultazioni e sollecitazioni con i paesi interessati e decisioni consensuali che rispettino ovviamente la sovranità e accrescano la capacità autonoma dei singoli Stati -, progetti soprattutto nel settore alimentare e agricolo-industriale.

C'è in fin dei conti - ed è stata fin qui solo in parte accolta - una priorità delle priorità: quella di iniziative consistenti e a fondo perduto riguardanti i paesi delle fasce più povere dell'Asia e dell'Africa.

Per questi motivi il mio gruppo si asterrà dal voto sul provvedimento in esame, prendendo, con questa posizione, atto del timido, anche se importante, passo in avanti che con il provvedimento si fa per avviare una politica di cooperazione allo sviluppo. Al tempo stesso la nostra posizione vuole significare un sollecito - e per ottenere questo lavoreremo - al Governo ad essere aderente alle esigenze prospettate nella mozione dell'ottobre scorso, cosa che non riscontriamo nel disegno di legge in esame.

AJELLO. Mi associo innanzi tutto al collega che mi ha preceduto nella censura al Governo per quanto riguarda il ritardo con cui ha presentato questo disegno di legge. Come è già stato rilevato e come ho detto ieri in occasione del dibattito relativo alla prossima riunione straordinaria delle Nazioni Unite, il provvedimento in esame era pronto già all'inizio di quest'anno, avendo il CIPES alla fine del 1979 già fornito tutti gli indirizzi in proposito. Poiché l'impianto generale del disegno di legge, che è stato portato avanti per iniziativa del gruppo radicale, e mia personale e su cui abbiamo avanzato delle critiche in aula, quando si è discusso delle questioni dell'aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo, è rimasto quello elaborato all'inizio dell'anno, ci è incomprensibile la ragione per la quale esso non è stato presentato prima in Parlamento. Non è un appunto personale al sottosegretario Gunnella che, lo riconosco,

appena nominato, si è fatto carico immediatamente di presentare questo provvedimento, ma è un fatto grave che esso per sei mesi sia rimasto nel cassetto; è un fatto grave in quanto può determinare una situazione abbastanza sgradevole, posto che l'Italia ha annunciato già che il livello del suo aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo salirà nel 1980 allo 0,14, o 0,18 per cento del reddito nazionale, secondo le discordanti cifre fornite dal Ministero degli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si intende raggiungere quest'anno lo 0,17 per cento del reddito nazionale.

AJELLO. Ricordo, come ho già fatto ieri, che il DAC conteggia l'aiuto allo sviluppo nella misura in cui esso è effettivamente erogato, non quello impegnato o quello che è nelle buone intenzioni; ritengo perciò che questo ritardo di sei mesi comprometterà seriamente la possibilità di conseguire l'obiettivo così sbandierato, (rischiando di non far certo una bella figura) di raggiungere entro tre anni la media DAC. Si poteva evitare questo rischio, che è più di un rischio, se si fosse presentato prima questo disegno di legge che, ripeto, è pronto da tempo e per il quale le direttive fondamentali erano state date lo scorso anno.

Fatta questa premessa, debbo dire che questo stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi (la stessa parola «aggiuntivo» ha un suo significato preciso, non è casuale) è stato deciso sulla spinta delle iniziative del gruppo radicale, sia parlamentari che fuori dal Parlamento, e poi concretizzato in una dichiarazione di impegno fatta dal sottosegretario dell'epoca, onorevole Francanzani, in occasione del consiglio mondiale dell'alimentazione ad Ottawa. Esso era stato previsto come contributo aggiuntivo appunto, cioè come contributo che si sommava agli stanziamenti ordinari, e corrispondeva alla spinta, che si delineava nel paese da parte di alcune forze politiche, nella direzione di aumentare l'aiuto italiano ai paesi in via di sviluppo e nel

conseguimento degli impegni assunti in sede ONU.

Proprio per questa connotazione particolare dello stanziamento di 200 miliardi dovevamo fare in modo di preoccuparci, nello stabilire l'articolazione di spesa, di prestare più fede possibile al tipo di contributo che stavamo dando: l'intervento straordinario dell'Italia doveva servire per questioni straordinarie.

Purtroppo tutto il disegno di legge è stato predisposto con il fine di utilizzare i 200 miliardi per finanziare impegni ordinari presi precedentemente e che non avrebbero avuto bisogno di un contributo straordinario, in quanto rientrano nella normale *routine* degli impegni finanziari connessi a quelli politici. I punti a), b) e c) del disegno di legge si riferiscono a contributi a fondo perduto, cioè a titolo gratuito, a crediti finanziari e alla costituzione di un fondo in conto interessi per crediti particolarmente agevolati.

Su tale questione già in passato abbiamo avuto modo di esprimere le nostre perplessità, poiché ritenevamo, e riteniamo, che nel caso di contributi di questo tipo l'introduzione della voce « crediti », anche se finanziari, sia impropria. Dobbiamo anche ricordare che vi è una tendenza sempre più accentuata che contraddice l'impostazione filosofica generale secondo la quale i crediti sono preferibili ai titoli a fondo perduto, perché stabiliscono un rapporto diverso tra chi dona e chi riceve.

Vi sono poi altre osservazioni da fare; in primo luogo che i crediti, per loro natura, vengono forniti a paesi in grado di restituire prima o poi il prestito. Non sto facendo riferimento, sia chiaro, ai crediti fornitori che riguardano il settore del commercio con l'estero, ma più semplicemente ai crediti concessi a paesi che poi dovranno restituire il prestito. È evidente che in tal caso ci si preoccupa della capacità di tali paesi di far fronte ai crediti; ciò significa, di conseguenza, che assai spesso non sono ammessi ad usufruire di tali crediti i paesi maggiormente bisognosi, quelli del cosiddetto « quarto mondo », i quali, evidentemente, non sono

in grado di far fronte ai crediti concessi loro.

Comunque, anche nel caso in cui i crediti venissero concessi a paesi facenti parte della fascia di reddito medio bassa, essi contribuirebbero ad aumentare la massa di indebitamento dei paesi in via di sviluppi, i quali — è un giro vizioso — non potranno mai « decollare » fino a quando non sarà risolta la loro situazione debitoria.

Vi è poi un'altra questione che riguarda non il concetto di credito a fondo perduto, ma la legislazione italiana. In particolare, questi crediti finanziari destinati allo sviluppo e quindi svincolati da questioni commerciali sono, per un'anomalia della legislazione italiana inseriti nella legge di assicurazione dei crediti all'esportazione, la n. 227 — la cosiddetta legge Ossola — e non nella legge n. 38, come sarebbe stato più giusto.

Quando si discusse nel Comitato ristretto la legge n. 38, vi fu una disputa accesa in merito alla collocazione della voce « crediti finanziari allo sviluppo », e cioè quello che è attualmente il titolo V della legge n. 227. Io fui tra coloro che sostennero fermamente che tale titolo dovesse essere conglobato nella legge n. 38. Tuttavia, ciò non fu fatto, non per naturale cattiveria degli uomini, ma perché vi erano interessi specifici tendenti a far aumentare la voce « crediti finanziari », nella legge Ossola sul finanziamento dei crediti fornitori.

La ragione era molto semplice e cioè che i fondi previsti per i crediti allo sviluppo avrebbero potuto essere in maniera più o meno arbitraria utilizzati per i crediti fornitori. Ad esempio, se l'Italia decideva di concedere una fornitura ad un certo paese, concedeva tale credito e nel caso in cui non avesse raggiunto la somma complessiva, aggiungeva fittiziamente, sotto forma di credito non finanziario ma fornitore, una somma da far gravare sulla voce crediti finanziari. In tal modo vi è stata un'utilizzazione impropria di un fondo destinato ai crediti finanziari la cui connotazione è quella di essere svincolato. Ciò significa che un paese che ha ricevuto

to un credito dall'Italia, ne decide la destinazione senza che vi siano vincoli commerciali verso il nostro paese, come nel caso di crediti fornitori.

La differenza è chiara e non può sfuggire ad alcuno, come è chiaro l'intento di chi, volendo mantenere i crediti finanziari nella legge Ossola, di fatto non voleva far altro che mantenere una riserva di interventi.

Quando si discusse la legge n. 38, riuscimmo ad apportare una modifica sostanziale all'articolo 6, con cui si correggevano in parte gli articoli 26 e 27, che costituiscono il titolo V della legge n. 227. Si stabilì, cioè, che il fondo relativo poteva essere utilizzato su iniziativa del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, mentre nella stesura originale i due ministeri congiuntamente proponevano l'utilizzazione dei fondi.

In tal modo si è voluto sottolineare l'aspetto di strumento di politica estera, e non di commercio estero, dei crediti finanziari. Pertanto, è necessario, come ho già detto, che si chiarisca quanto prima che tali fondi non hanno nulla a che fare con il commercio estero italiano, ma solo con la politica estera del nostro paese.

Devo riconoscere, a questo punto, il buon lavoro svolto dal Comitato ristretto nel predisporre sia gli emendamenti sia l'ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a presentare in tempi molto rapidi un disegno di legge che riordini tutta la materia nel senso da me indicato.

Pur essendo in linea di principio favorevole alla concessione di crediti agevolati, ritengo, tuttavia, che la materia vada riesaminata nel quadro del piano triennale che ci deve portare a raggiungere nel 1983 la media DAC. L'utilizzazione di questi miliardi, da indirizzarsi a favore dei paesi del quarto mondo, doveva essere tale da non gravare sulla loro situazione debitoria: avremmo dovuto avere la voce contributi a fondo perduto e non quella crediti.

Proporzionale è la ripartizione delle cifre alle lettere b) e c) anche se i 5 mi-

liardi per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi diventano forse sproporzionati e meriterebbero, quindi, un aggiustamento.

Nessuna osservazione sui contributi volontari italiani agli organismi internazionali poiché essi corrispondono all'esigenza, quanto mai opportuna, di un aumento della nostra partecipazione ai medesimi.

Sulla lettera q), invece, resta valida la critica generale già espressa in merito all'impostazione complessiva di questo disegno di legge. Infatti, i 14.771 milioni sono un contributo ordinario e non straordinario dal momento che l'Italia avrebbe dovuto comunque fissarlo in funzione del fatto che ha sottoscritto l'impegno per il fondo comune.

L'eliminazione della lettera r) mi trova, invece, particolarmente consenziente dal momento che essa « macchinava » questa legge con un'operazione sostanzialmente truffaldina, nel senso, cioè, che l'annullamento dell'esposizione debitoria, del quale al punto r) si faceva riferimento, è cosa ormai superata.

Sulla complessiva impostazione di questo disegno di legge la originaria intenzione del partito radicale era quella di esprimere voto contrario non ritenendo che esso rispondesse a giustificati motivi di opportunità; tuttavia, in considerazione del fatto che c'è stato uno sforzo del Governo per venire incontro ad alcune delle principali richieste che da un anno andiamo facendo, ci asterremo dalla votazione augurandoci, con ciò, di incoraggiare una intesa più precisa sia nelle questioni particolari che in quelle generali. Il voto di astensione del partito radicale sta a significare, altresì, che esso ritiene la cooperazione allo sviluppo come la priorità delle priorità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero, innanzitutto, ringraziare, anche se assente, il relatore, onorevole Bonalumi e tutti i colleghi intervenuti nel dibattito che, con i loro pun-

ti di vista, hanno suggerito idee e riferimenti non limitati alla legge in oggetto, ma andando al di là delle linee che il Governo potrebbe sviluppare in questo delicato settore.

Proprio ieri, nelle parole del ministro Colombo, è stata riaffermata l'importanza dei rapporti nord-sud, nei quali s'inserisce la particolare posizione dell'Italia. Sarà impegno del Governo — quali che siano i risultati della conferenza di New York, che noi auspichiamo positiva anche se molti segni lasciano supporre che difficilmente lo sarà — fare di questa politica di sviluppo e di cooperazione un elemento fondamentale della sua politica estera. Noi abbiamo le carte in regola per poter esercitare un'azione politica alla quale affiancare un'altra di carattere economico e tecnico in grado di spingere questi paesi sulla via dello sviluppo. Non ci nascondiamo le difficoltà in proposito, anche perché siamo arrivati ultimi negli aiuti bilaterali, essendo concentrato nel passato l'intervento italiano, anche se limitato rispetto ad altri paesi, nella partecipazione a strumenti multilaterali di intervento. Ma la sensibilizzazione della nostra classe politica, che il Governo ha recepito, ha fatto sì che lo strumento rappresentato dalla legge n. 38 e la linea politica che il Parlamento ha elaborato e che il Governo deve concretamente portare avanti, configurino una precisa posizione dell'Italia in questo scacchiere, con la possibilità di esercitare un'azione veramente originale e importante, facendola divenire un punto di riferimento politico per le nazioni emergenti.

Desidero fare alcune considerazioni in merito agli interventi critici, ma nel contempo non del tutto contrari al provvedimento dei rappresentanti delle varie parti politiche per quanto riguarda problemi di carattere generale. Il Governo intende procedere con immediatezza, con gli strumenti a disposizione, alla spesa di questa somma e all'erogazione dei crediti di aiuto che ritiene preferibili rispetto ai donativi non solo da un punto di vista concettuale, ma da un punto di vista strettamente

concreto. Sarà necessario, in un prosieguo di tempo, esaminare la possibilità di un mutamento di alcune procedure di erogazione dei crediti di aiuto e dei donativi, in quanto le procedure per queste forme di intervento internazionale, che suppongono l'immediatezza rispetto all'accordo e alla decisione, non possono essere le stesse che si attuano per altri tipi di impegno.

Per quanto riguarda i crediti di aiuto, previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, sarà necessario che il Governo esamini la possibilità di adottare i criteri che gli altri paesi seguono per questo tipo di strumento e per le stesse finalità in quanto certe differenze diminuiscono la capacità di incidenza italiana rispetto a quella di altri paesi. Sottolineo poi che gli stanziamenti di cui all'articolo 41 del ricordato decreto-legge non possono essere utilizzati per finalità commerciali, ma per la cooperazione allo sviluppo.

Vorrei poi confermare l'impegno del Governo di fornire alla Commissione, per darle modo di seguire attentamente lo sviluppo dell'attività da perseguire, precise e tempestive notizie sull'attuazione di questo provvedimento e sui lavori del dipartimento per la cooperazione.

Confermo infine la presentazione dell'articolo aggiuntivo, concordato con il relatore Bonalumi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

a) lire 41 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi, iscritto

al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo;

b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei paesi in via di sviluppo;

c) lire 94.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo;

d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFRRE);

m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR);

p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD);

r) lire 19.205 milioni per l'annullamento dell'esposizione debitoria, per capitali ed interessi, relativamente agli anni 1979, 1980 e 1981, dei seguenti paesi in via di sviluppo: Benin, Camerun, Etiopia, Guinea, Kenia, Madagascar, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tanzania. Corrispondentemente la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE - è autorizzata a rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto di surroga derivante dal pagamento degli indennizzi erogati o da erogare relativamente alle operazioni contemplate dal suddetto annullamento.

Le somme di cui alle lettere h) ed r) sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

L'onorevole De Poi, in sostituzione del relatore Bonalumi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) lire 70.205 in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al ca-

pitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale ».

Alla lettera b) aggiungere, dopo le parole: « lire 1 miliardo » le altre: « previsto dall'articolo 44, lettera a) della legge 9 febbraio 1979, n. 38 ».

Alla lettera c), sostituire le parole: « 94.300 », con le altre: « 84.300 » e aggiungere, dopo le parole: « legge 24 maggio 1977, n. 227 » le altre: « come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 ».

Sopprimere la lettera r).

All'ultimo comma sopprimere la parola: « ed r) ».

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5 lettera a) della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di Paesi — o gruppi di Paesi — in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri Paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi, in via bilaterale o multilaterale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera *b*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

A partire dall'anno 1981 festano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma, lettera *a*) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a Paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, (CICR) e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore De Poi ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Esteri della Camera dei Deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 1795, con il quale il Governo ha assolto l'impegno programmatico di stanziare per il 1980, 200 miliardi come contributo aggiuntivo all'aiuto pubblico italiano allo sviluppo;

preso atto che il Governo, allo scopo di rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo di portare l'aiuto pubblico italiano entro il 1983 al livello dello 0,34 per cento del reddito nazionale, ha previsto a tale effetto congrui stanziamenti per gli anni 1981, 1982 e 1983 nell'articolo 41 del decreto-legge n. 301 del 9 luglio 1980, da utilizzarsi nel quadro degli obiettivi e degli strumenti previsti dalla legge n. 38 del 1979;

richiamando la mozione n. 6-00002 approvata dalla Camera il 20 settembre 1979 ed accettata dal Governo con la quale il Governo veniva impegnato a sviluppare la cessione di crediti agevolati, nel quadro di un allargamento delle potenzialità offerte dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo;

tenendo conto nel contempo che, come risulta dal dibattito internazionale sul problema ed in particolare dal Rapporto Brandt, i Paesi in via di sviluppo — in ragione del loro crescente indebitamento — richiedono ed hanno bisogno di crediti ed apporti finanziari a condizioni particolarmente favorevoli e comunque del tutto distinte dalle normali condizioni commerciali, pur agevolate;

ricordando che le priorità della cooperazione italiana, definite dal CIPES principalmente nei settori agro-alimentare, dell'energia, dei trasporti, delle telecomu-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

nicazioni e più in generale nei settori infrastrutturali attinenti allo sviluppo di tali Paesi, richiedono molto spesso investimenti non finanziabili a condizioni commerciali;

impegna il Governo

a formulare una nuova disciplina legislativa della materia dei crediti agevolati e dei doni in valuta per progetti di sviluppo, riformando le disposizioni contenute nel titolo V della legge n. 227 del 24 maggio 1977 e nell'articolo 6 della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, in maniera da integrare pienamente la materia degli aiuti finanziari nel quadro legislativo della cooperazione allo sviluppo creato dalla sopracitata legge n. 38.

0/1795/3/1

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo lo accetta.

DE POI, *Relatore f.f.* Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pasquini, Bottarelli, Conte Antonio, Chiovini Cecilia, Giadresco, Spataro e Trombadori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione della discussione e dell'approvazione del disegno di legge numero 1795 concernente « stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo », rilevata la necessità che gli stanziamenti previsti dal citato disegno di legge nonché gli stanziamenti compresi nella legge ordinaria di bilancio per la cooperazione bilaterale dell'Italia con i paesi del Terzo mondo comprensiva anche degli interventi di emergenza e di solidarietà ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 lettera d) vengano utilizzati con il massimo di beneficio delle popolazioni e dei paesi a favore dei quali il Governo italiano intende intervenire evitando una dannosa dispersione delle già scarse risorse disponibili in iniziative che per dimen-

sione si collochino al di sotto di una soglia minima di efficacia,

impegna il Governo

a concentrare in via prioritaria i programmi e i progetti della cooperazione italiana:

a) nei paesi verso i quali l'Italia ha contratto un debito storico legato alle vicende dell'espansione colonialista e imperialista;

b) nei paesi con i quali negli anni più recenti si sono stabiliti vincoli di amicizia in seguito al sostegno fornito dall'Italia democratica alle lotte di liberazione nazionale;

c) nei paesi della linea del fronte dell'Africa Australe sottoposti alle minacce e alle incursioni del regime razzista sudafricano.

Raccomanda al Governo di concentrare le iniziative di cooperazione bilaterale nei settori agricolo-alimentare e sanitario nonché della formazione professionale e dell'istruzione universitaria in detti settori.

Inoltre

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 lettera c) comunicando in apposite relazioni da presentare ogni semestre al Parlamento gli indirizzi formulati dal CIPES nonché le iniziative approvate e in corso di attuazione.

0/1795/3/2

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta questo ordine del giorno a patto che sia modificato nel senso di aggiungere al punto a) del dispositivo, dopo le parole « nei paesi », le altre « del Corno d'Africa ».

PASQUINI. Accettiamo di modificare in questo senso l'ordine del giorno e non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato, in corso di approvazione del disegno di legge, al coordinamento formale del testo.

(La Commissione approva).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), per il biennio 1979-1980 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), per il biennio 1979-1980 », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Luigi Galli ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLI LUIGI, *Relatore*. Il programma alimentare mondiale opera, come tutti sanno, fin dal 1963, svolgendo una funzione essenziale per sopperire ai bisogni dei paesi più depressi del mondo ed avvalendosi di contributi in valuta, derrate alimentari e servizi forniti su base volontaria dai paesi membri delle Nazioni Unite.

Fra l'altro, il PAM partecipa a progetti di sviluppo promossi da altre organizzazioni internazionali che, dopo la conferenza mondiale per l'alimentazione, hanno come fine la creazione delle basi per l'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo.

Tuttavia, le disponibilità del PAM non sono sufficienti a far fronte e al crescente fenomeno inflazionistico e all'aumento della domanda di sovvenzione, per cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha auspicato il raggiungimento di disponibilità per 950 milioni di dollari, che potranno essere raggiunti quando tutti i « donatori » avranno fatto conoscere l'entità dei rispettivi interventi.

L'Italia ha assicurato fin dall'inizio il proprio appoggio al PAM ed il disegno di legge in discussione non è altro che il mantenimento degli impegni assunti.

Invito, pertanto, la Commissione ad esprimere voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, preannuncio che il Governo si riserva di presentare due emendamenti tendenti a sostituire il primo comma di ciascuno dei due articoli, di cui consta il disegno di legge, autorizzando così la spesa per il solo anno 1979 e non per il biennio 1979-1980.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per la partecipazione al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1979-1980, da ripartirsi in ragione di lire 300 milioni per ciascun anno.

Tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per l'acquisto ed il trasporto di derrate alimentari di produzione nazionale da fornire ai Paesi bisognosi in via di sviluppo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 1, con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per la partecipazione al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità, conseguente alle modifiche testé approvate, di modificare il titolo nel senso di indicare come anno di riferimento il solo 1979.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo » (1795):

Presenti	26
Votanti	16
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli Susanna, Andreotti, Cattanei, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Malfatti, Micheli, Piccoli, Radi, Salvi, Santuz, Sedati, Zaccagnini.

Hanno dichiarato di astenersi: Ajello, Bottarelli, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Giadresco, Pasquini, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: « Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), per il biennio 1979-1980 » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1433):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli Susanna, Ajello, Andreotti, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano, Malfatti, Micheli, Pasquini, Piccoli, Radi, Salvi, Santuz, Sedati, Spataro, Trombadori e Zaccagnini.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA